



**IL RESPONSABILE AZIENDALE ALPI** relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

**VISTI :**

- ✓ la legge regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;
- ✓ il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ il D.lgs 163/06 e smi;
- ✓ l'Atto Aziendale di diritto privato dell'ARES 118 pubblicato nel supplemento Ordinario n.1 del BUR Lazio N°33 del 23 aprile 2015;

**PREMESSO**

che la normativa di riferimento per l'attività libero professionale intramuraria è la seguente:

- ✓ legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- ✓ legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- ✓ decreto 28 febbraio 1997, articolo 4, comma 1 che disciplina l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria con l'adozione da parte dei direttori generali delle unità sanitarie locali di apposito atto regolamentare per definire le modalità organizzative dell'attività in questione del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero ;
- ✓ decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000;
- ✓ decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (12G0180) (GU n.214 del 13-9-2012 )
- ✓ contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria;

**IN PARTICOLARE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

**CONSIDERATO** in special modo che l'art. 15 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario e conferma il diritto all'esercizio dell'attività libero- professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali, facendo salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge 23/12/1998 n. 448;

**RICHIAMATO** il DPCM del 27/03/00 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale”;

**TENUTO CONTO** che ai sensi e per gli effetti del succitato DPCM del 27/03/00 la Giunta Regionale del Lazio con proprio provvedimento DGR. 376/01 aveva approvato le “Linee guida regionali in materia di esercizio dell’attività libero – professionale intramoenia”;

**VALUTATO** il Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10/11/2012, n. 263) “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”. Il quale all’art.2 detta nuove regole in merito all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria;

**CONSIDERATO** che con Legge 120 del 03/08/07 sono state dettate nuove disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria;

**CONSIDERATO** pertanto che, in attuazione della citata L.120/07, la Regione Lazio ha proceduto ad aggiornare l’atto denominato “Linee guida regionali in materia di esercizio dell’attività libero – professionale intramoenia” approvato con DGR. 376/01;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n.UOO440 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto “Nuove linee guida regionali sull’attività libero professionale intramuraria” così come modificato dal Decreto Commissariale UOO299 del 1 luglio 2015;

**RICHIAMATI** i CC.NN.L della Dirigenza Medica Veterinaria e della Dirigenza SPTA;

**VISTA** altresì, la deliberazione n. 77 del 4 marzo 2015 con la quale è stata innovata la Commissione Paritetica ALPI, quale organo aziendale di vigilanza e controllo sull’attività libero professionale, in attuazione del Regolamento aziendale sull’esercizio della libera professione intramuraria, approvato con deliberazione n. 255 del 14 maggio 2007 così come modificato ed integrato dalla delibera n. 9 del 5 marzo 2010;

**RITENUTO NECESSARIO** a seguito delle nuove disposizioni normative intervenute apportare modifiche al Regolamento di che trattasi;

**ACQUISITO** nella riunione del 24 settembre 2015, il conforme parere della Commissione Paritetica per l’attività libero professionale intramoenia sulle variazioni al regolamento;

**ACQUISITO** ancora il parere favorevole del Collegio di Direzione in occasione della riunione del 22 settembre 2015;

**PRESO ATTO** del positivo accoglimento della proposta di regolamento di che trattasi da parte delle OO.SS. dell’Area della Dirigenza Medica, giuste note del 3.11.2015 e del 10.11.2015;

**VISTO** il documento avente ad oggetto “Regolamento aziendale dell’attività libero-professionale intramoenia” ed allegato alla presente deliberazione (all.1);

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare il suddetto atto a seguito delle nuove disposizioni normative;

**Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale di:**

approvare l'allegato documento "Atto regolamentare: modalità di esercizio attività libero professionale intramoenia" che sostituisce il precedente Regolamento di cui alla deliberazione n. 255 del 14 maggio 2007 così come modificata ed integrata dalla delibera n. 9 del 5 marzo 2010


Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Responsabile Aziendale ALPI il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/01, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

**Responsabile Aziendale ALPI Proponente  
(Dott. Stefano Cataldi)**

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 del 10 febbraio 2014, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00022 del 30.01.2014: Nomina del Direttore Generale dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118, vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Responsabile Aziendale ALPI, dottor Stefano Cataldi

- di approvare l'allegato documento "Regolamento aziendale dell'attività libero-professionale intramoenia" che sostituisce il precedente Regolamento di cui alla deliberazione n. 255 del 14 maggio 2007 così come modificata ed integrata dalla delibera n. 9 del 5 marzo 2010;
- rendere il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo;
- pubblicare la presente deliberazione all'Albo Aziendale nei modi previsti dell'art. 31 della L.R. n. 45/96.

La presente deliberazione è composta di n. 27 pagine di cui n. 1 allegati.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Francesco Malatesta****IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Domenico Antonio Ientile****IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Maria Paola Corradi**

REGOLAMENTO AZIENDALE DELL'ATTIVITÀ  
LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMOENIA

## **Indice generale**

Articolo 1: Premessa Generale e Finalità.....	3
Articolo 2: Criteri Generali.....	8
Articolo 3: Organizzazione dell' ALPI.....	9
Articolo 4: Personale di supporto.....	12
Articolo 5: Consulenze e Convenzioni.....	12
Articolo 6: Agende e orari.....	13
Articolo 7: Prenotazione attività Libero Professionale.....	14
Articolo 8: Onorari e Fatturazione.....	14
Articolo 9: Riscossione degli onorari.....	17
Articolo 10: Commissione Paritetica.....	18
Articolo 11: Monitoraggio.....	19
Articolo 12: Verifica e controlli.....	20
Articolo 13: Sanzioni.....	21
Articolo 14: Ripartizione dei proventi.....	21
Articolo 15: Informazioni all'utenza.....	21
Articolo 16: Trattamento dei dati personali.....	22
Articolo 17: Rinvio.....	22
Articolo 18: Modifiche ed integrazioni.....	22

## Articolo 1: Premessa Generale e Finalità

### 1.1 Premessa

L'ARES 118, in ragione delle sue peculiari competenze istituzionali, recepisce le Linee Guida Regionali sull'attività libero professionale intramuraria (DCA U00440 del 18/12/2014), tenendo conto dell'art. 4 comma 5 che stabilisce che “... *le presenti disposizioni ... si applicano - per le attività compatibili – anche al personale dirigente medico e sanitario dell'ARES.*”. Ciò è stato espressamente esplicitato, su richiesta della Direzione Aziendale, dalla competente Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Umane e del Potenziale di sviluppo delle Professioni e della Dirigenza – con la nota prot. 180978 GR/11/23 del 01/04/2015 che riferisce che “*l'applicazione delle Linee Guida è da intendersi cogente per le norme che attengono agli elementi essenziali della regolamentazione ALPI, ma tale cogenza viene meno in quelle ipotesi in cui l'applicazione di tali norme in connessione funzionale con l'attività resa in Azienda determinerebbe una totale non applicazione dell'ALPI all'interno della suddetta*”.

Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto di quanto sopra esposto, recependo la normativa vigente e salvaguardando, per quanto possibile, quanto previsto dal regolamento precedente.

Nella stesura del regolamento si è tenuto in debito conto anche dell'esiguità del personale Dirigente Medico che effettua ALPI. Infatti i costi per l'organizzazione e l'infrastruttura tecnologica ad essa dedicata devono necessariamente essere molto contenuti, dovendo essere totalmente ripianati dai proventi dell'ALPI ed essendo questi ultimi molto ridotti. Un aumento degli introiti a tal fine comporterebbe importi tariffari ed onorari troppo elevati e “fuori mercato”.

Si è tenuto conto altresì del fatto che l'ARES 118 eroga, come unica linea di attività, il soccorso sanitario in emergenza e non dispone, pertanto, di ambulatori, sale operatorie, strutture di ricovero, apparecchiature diagnostiche e quant'altro utile all'esercizio della libera professione in spazi interni.

### 1.2 Finalità

L'attività libero-professionale della Dirigenza Medica e sanitaria costituisce un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento che sono offerti sul mercato sanitario in parallelo all'attività istituzionale al fine di garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della Dirigenza Medica e sanitaria.

L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'ARES 118 e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

A tal fine, l'attività libero-professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun Dirigente, un volume orario superiore a quello assicurato per l'insieme di tutti i compiti istituzionali.

Le strutture Aziendali non possono essere recettizie di una ALPI, per incompatibilità con l'attività istituzionale, né all'uopo sono adeguabili essendo solo dedicate al soccorso sanitario in emergenza in via esclusiva e non consentono in alcun modo altre attività sanitarie e assistenziali, stante che le sedi regionali di soccorso in emergenza sono strutturate come servizi di attesa e dotate esclusivamente di mezzi di intervento (autoambulanze, automediche, moto-mediche, elicotteri).

Al di fuori di tali strutture, l'Azienda non dispone di quanto sarebbe previsto per l'ALPI, ovvero spazi per ambulatori e studi professionali, apparecchiature diagnostiche, sale operatorie, spazi di degenza ecc.

La libera professione intramoenia può essere, pertanto, esercitata solo al di fuori dell'orario di lavoro ed in strutture non appartenenti all'Ente, da reperirsi presso strutture sanitarie private autorizzate non accreditate o studi privati di professionisti collegati in rete.

### 1.3 Riferimenti normativi

- DCA U00299 del 01/07/2015 “Riformulazione art. 12 comma 4 delle “Nuove linee guida regionali sull'attività libero professionale intramuraria” approvate con Decreto del Commissario ad Acta n. U00440 del 18/12/2014”, giusta nota prot. 368058 GR/11/23 del 08/07/2015, Protocollo ARES 118 n. 7834/2015.
- DCA U00440 del 18/12/2014 “Linee Guida Regionali sull'attività libero professionale intramuraria”;
- Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Accordo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

concernente l'adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell'esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del S.S.N. - N. 60/CSR del 13 marzo 2013;

- Decreto del Ministero della Sanità 21 febbraio 2013 “ Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni”;
- Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189;
- Decreto legge 28 giugno 2012, n. 89 “Proroga di termini in materia sanitaria” convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 132;
- Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attività libero – professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale. ( N. 198/CSR 18 novembre 2010);
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 del 28 ottobre 2010;
- Legge 3 agosto 2007 n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero – professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”;
- Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- C.C.N.L. del comparto del personale del S.S.N. - normativo 2002 – 2005, economico 2002 – 2003 del 19/04/2004;
- Decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- Decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari”;
- CC.CC.NN.LL. quadriennio 1998 - 2001 dell'area della Dirigenza Medica e veterinaria e dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale della dirigenza sanitaria”;
- Decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari”;

- Legge 23 dicembre 1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”;
- Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- Decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1997 “Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”;
- Decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1997 “Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.

#### 1.4 Definizioni

*Attività istituzionale:* si intende tutta l'attività resa per la gestione ed il coordinamento del sistema di allarme e di risposta extra ospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, di trasporto sangue, degli organi e di trasporti secondari legati al primo intervento;

*Attività a pagamento:* si intende tutta l'attività resa in favore di pazienti paganti al di fuori del Sistema Sanitario Nazionale, di cui titolare del rapporto con il paziente è l'Azienda, nell'ambito dei rapporti contrattuali con Enti esterni, nel rispetto della normativa vigente;

*Attività Libero Professionale Intramoenia:* si intende l’attività svolta dal personale appartenente alle categorie professionali della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria esercitata, individualmente o in équipe, al di fuori dell’orario di lavoro e delle connesse attività previste dall’impegno ordinario di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day-surgery, di ricovero a ciclo continuativo, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso, o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del SSN di cui all’art. 9 del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.

#### 1.5 Tipologia delle attività

Le tipologie di attività libero-professionale intramuraria previste dall’art. 55 del CCNL 08/06/2000 sono:

a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;

b) attività libero professionale a pagamento svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza all'équipe che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende ed enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d'attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati.

#### 1.6 Professionisti titolari del diritto

Le disposizioni del presente atto si applicano a tutto il personale medico-chirurgo e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché a quel personale sanitario ed amministrativo che collabora ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, i quali abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo (art. 3 DPCM 27 marzo 2000 ed art. 2 DGR Lazio 376/01),

Possono operare in regime di attività libero professionale intramoenia tutti i dirigenti del ruolo medico e sanitario dell'Azienda che hanno optato per il rapporto esclusivo.

L'attività libero professionale è di norma prestata nella disciplina di appartenenza.

Il professionista che, in ragione della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero – professionale nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica e sanitaria, ad esercitare l'attività in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

Non rientrano fra le attività libero professionali le Consulenze Tecniche d'Ufficio espletate su incarico della Magistratura, nonché le attività di cui all'art. 13 del D.P.C.M. 27 Marzo 2000, nonché dall'art. 60 C.C.N.L. 1998/2001 dell'Area relativa alla Dirigenza Medica del SSN, che sono di seguito espresse:

- a) partecipazione, in qualità di docente, ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione;
- b) collaborazione a riviste e periodici professionali;
- c) partecipazione a commissioni presso enti e ministeri,
- d) relazioni a convegni e loro pubblicazioni,
- e) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria o sindacali,
- t) partecipazione a comitati scientifici;
- g) attività sanitaria resa, a titolo gratuito o con rimborso delle spese, a favore di onlus.

### 1.7 Diritti del cittadino

L'attività professionale intramuraria ha la finalità di garantire il diritto del cittadino a scegliere il professionista e/o l'equipe di fiducia, all'interno delle strutture Aziendali.

Tuttavia l'ARES 118, per la peculiarità dell'attività svolta, non è nella possibilità di mettere a disposizione strutture aziendali proprie per l'esercizio dell'ALPI e pertanto è necessario si convenzioni con strutture private esterne.

Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle prestazioni in regime libero professionale, è tenuto al pagamento delle tariffe stabilite.

## **Articolo 2: Criteri Generali**

- 2.1 L'ALPI è esercitata fuori dell'orario di servizio istituzionale (come previsto dalle norme contrattuali e dall'assetto organizzativo delle UU. OO. di appartenenza), ovvero dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica, nonché di ogni altra attività che deve essere istituzionalmente assicurata.
- 2.2 L'ALPI non può essere esercitata nell'ambito dell'orario di lavoro, nell'effettuazione dei turni di pronta disponibilità o di guardia, in occasione di assenze dal servizio effettuabili a titolo di:
  - a) malattia;
  - b) ferie;
  - c) sciopero;

- d) astensioni obbligatorie dal servizio;
- e) assenze retribuite;
- f) congedo collegato ai rischi professionali;
- g) aspettative non retribuite;
- h) fruizione permessi orari o giornalieri ex Legge 104/1992;
- i) di sospensioni dal servizio per:
  - 1. provvedimenti cautelari collegati alla procedura di sospensione dal servizio o recesso per giustificato motivo o giusta causa (per dirigenti sanitari);
  - 2. procedure disciplinari.

### **Articolo 3: Organizzazione dell'ALPI**

L'ALPI è effettuata, di norma, in spazi interni all'Azienda di appartenenza. Tuttavia l'ARES 118 non dispone di ambulatori, sale operatorie, apparecchiature diagnostiche e quant'altro utile all'esercizio della libera professione in spazi interni.

La direzione aziendale, avendo effettuato la ricognizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge 120/2007 e s.m.i., chiederà l'autorizzazione regionale alla locazione di spazi presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate o la convenzione con soggetti pubblici, su richiesta dei Dirigenti Medici interessati, per permetterne l'attività in tali sedi, previo parere del Collegio di Direzione.

Pertanto l'ALPI aziendale potrà svolgersi nella sua forma cosiddetta 'allargata'.

Possono operare in regime di attività libero professionale, con atto del Direttore Generale, tutti i Dirigenti del ruolo medico e sanitario dipendenti dell'Azienda che hanno optato per il rapporto esclusivo. Il passaggio da rapporto esclusivo a non esclusivo e viceversa può avvenire il 1° Gennaio di ogni anno, previa richiesta da effettuarsi ad opera del professionista entro il 30 Novembre dell'anno precedente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 8 agosto 2007, n.120 e. s.m.i. l'Azienda può autorizzare l'attività libero professionale intramoenia anche presso gli studi privati di professionisti collegati in rete ed eventualmente con il sistema ReCUP. A tale scopo il professionista è tenuto a sottoscrivere con l'Azienda una convenzione annuale sulla base dello schema tipo approvato con Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13 marzo 2013.

### 3.1 Autorizzazione

Ogni professionista interessato allo svolgimento dell'ALPI dovrà inviare al Direttore Generale, tramite la segreteria della Centrale Operativa di afferenza, apposita domanda debitamente compilata e corredata della documentazione eventualmente richiesta.

In particolare dovrà essere indicato:

- a) Nome e Cognome, numero di iscrizione all'albo dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri e/o ad altro Ordine di appartenenza per le altre categorie;
- b) Nel caso in cui l'attività venga svolta in equipe, deve indicare: composizione dell'equipe, con specifica del capo equipe, ivi compreso il personale di supporto che partecipa all'erogazione delle prestazioni, specificando la qualifica di ogni singolo componente;
- c) Le tipologie di prestazioni erogabili e la tariffa per ciascun tipo di prestazione;
- d) Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna seduta/settimana/mese;
- e) I giorni, i distinti turni ed i relativi orari ed i luoghi individuati per l'esercizio dell'ALPI con l'indicazione delle strutture e/o delle attrezzature da poter utilizzare per cui si chiede l'autorizzazione.
- f) Le strutture sanitarie private autorizzate non accreditate presso cui esercitare la libera professione.

La richiesta dovrà essere depositata presso la segreteria di ciascuna delle Centrali Operative Aziendali, che ne curerà l'istruttoria, verificando che la stessa sia debitamente compilata in ogni sua parte e corredata della eventuale documentazione aggiuntiva necessaria.

Per i sanitari appartenenti a strutture diverse dalle Centrali Operative la domanda dovrà essere inoltrata per il tramite dell'ufficio ALPI della Direzione che ne curerà l'istruttoria.

La richiesta, con il nulla osta del Direttore di Struttura, verrà poi inviata al Direttore Sanitario il quale - ove accerti che le modalità indicate rientrano nell'ambito dei principi e dei limiti previsti dall'Atto Aziendale - la trasmetterà al Direttore Generale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto.

Il professionista che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali

maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica (vedi capitolo 10), ad esercitare l'attività in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

L'ALPI ambulatoriale, inoltre, potrà essere svolta anche come consulto presso il domicilio del paziente, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario esistente tra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'Azienda.

L'autorizzazione, una volta rilasciata dal Direttore Generale, verrà comunicata all'interessato, al responsabile del Servizio o Struttura di appartenenza.

Le autorizzazioni hanno validità annuale ma sono rinnovate automaticamente, su richiesta dell'interessato, nel caso in cui non sia necessaria alcuna variazione nell'organizzazione o nei requisiti rispetto all'anno precedente.

### 3.2 Organizzazione degli uffici

I Dirigenti autorizzati saranno inseriti in un apposito elenco nominativo, distinto per specialità, con l'indicazione della tipologia delle prestazioni, della qualifica e delle funzioni ricoperte.

L'elenco generale è tenuto e curato presso l'ufficio ALPI della Direzione Sanitaria ed è costantemente aggiornato e portato a conoscenza del pubblico attraverso la pubblicazione dettagliata sul sito web aziendale.

L'ALPI non può comportare, per ciascun dipendente, un impegno superiore a 17 ore settimanali.

Considerata la peculiarità dell'ARES 118, non essendo confrontabili i volumi di attività istituzionale in termini di prestazioni rese con i volumi di prestazioni effettuate in ALPI, l'Azienda verificherà, attraverso gli uffici ALPI competenti, che l'orario reso per le prime non sia superiore a quello reso per le seconde.

### 3.3 Requisiti

Gli studi individuati dai professionisti potranno essere ubicati presso una o più strutture private (es. cliniche private). In tal caso dovrà essere sottoscritta una convenzione annuale che ne regolamenti l'uso ed i costi.

È esclusa la possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali

collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dall'azienda, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente.

## **Articolo 4: Personale di supporto**

L'Ufficio ALPI della Direzione Sanitaria usufruisce di personale a supporto non dedicato ed individuato con l'accordo delle Direzioni Amministrative a cui afferisce.

Resta inteso che i costi per le prestazioni rese dal personale di supporto devono essere ricompresi e compatibili con i relativi fondi aziendali all'uopo costituiti (vedi art. 8.1, lettera b).

## **Articolo 5: Consulenze e Convenzioni**

### **5.1 Consulenza**

Per consulenza si intende l'acquisizione di un parere (delucidazione o consiglio) da parte di un Medico di specifica qualificazione nella materia della quale si richiede il parere.

L'attività di consulenza da parte del personale dirigente del ruolo sanitario, svolta in favore degli utenti dell'ARES 118 costituisce un compito istituzionale.

Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o a singoli professionisti da soggetti terzi, considerato che l'effettivo esercizio della libera professione è lasciato alla facoltà degli stessi, questa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, che deve essere esercitata al di fuori dell'impegno di lavoro e servizio.

Consulenze erogabili in ALPI sono anche le relazioni tecnico-sanitarie e le prestazioni di medicina legale e di medicina del lavoro (perizia, pareri medico-legali, attività di consulenza in qualità di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 – ex D.Lgs 626/94 – e dell'art. 55 c. 3 CCNL 1998-01, esercitate su richiesta di terzi: Aziende e/o Enti), anche direttamente sul luogo di lavoro del committente.

## 5.2 Convenzione

Le attività di consulenza e di consulto che riguardino prestazioni ALPI ospedaliere ed ambulatoriali sono regolate da appositi accordi e convenzioni al fine di garantire il rispetto della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni e della compatibilità della consulenza stessa con i fini istituzionali, salvo diversa opzione espressa dai terzi. Tale tipologia di prestazioni devono essere erogate nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 58 del C.C.N.L. 1998/2001 delle Aree della Dirigenza del Servizio Sanitario.

Viene autorizzata mediante atto convenzionale da stipularsi fra l'Azienda e il soggetto richiedente che può essere un'altra Azienda del SSN o altra struttura purché completamente privata.

All'istruttoria dell'atto convenzionale provvede la U.O.C. Affari Generali previo parere del Direttore Sanitario riguardo la congruità del compenso e dell'impegno orario richiesto al sanitario prestatore della consulenza.

Il compenso per le prestazioni sanitarie rese in virtù della convenzione e comprensivo delle eventuali maggiorazioni fiscali previste dalla legge, è fatturato per conto dell' Azienda dal Sanitario interessato tramite il proprio bollettario.

L'importo affluisce all'Azienda che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente con la retribuzione nel mese successivo.

Le tariffe delle consulenze e delle convenzioni sono fissate in accordo tra Azienda e Professionista e l'onorario viene incassato dal professionista medesimo, che verserà l'importo alla cassa dell' Azienda. Il professionista rilascerà fattura sul bollettario Aziendale e la ripartizione delle quote, sulla base delle percentuali previste, sarà attribuita dall' Azienda direttamente negli emolumenti stipendiali.

## **Articolo 6: Agende e orari**

L'Azienda istituisce un sistema informatizzato di 'agenda elettronica', accessibile attraverso il sito internet aziendale, attraverso il quale il personale autorizzato gestirà i propri impegni relativi all'ALPI.

L'Azienda, al fine di contribuire al processo organizzativo dei servizi offerti ai pazienti, nonché per valorizzare il ruolo e le opportunità professionali del personale autorizzato all'esercizio dell'ALPI, è necessario che abbia visibilità e controllo su tutte le agende e che queste siano, a monte e a valle della prenotazione, integrate con il sistema di prenotazione unico.

I Dirigenti, concordate le modalità organizzative con la Direzione Aziendale e di Struttura, devono fornire l'intera disponibilità delle proprie agende relativamente all'attività ALPI

L'Azienda assicura una adeguata informazione all'utenza, anche attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, circa l'accesso alle prestazioni in ALPI, la tipologia delle stesse, il personale che le eroga, le tariffe, le modalità di prenotazione e i sistemi di pagamento accettati.

Le agende dei professionisti con gli spazi disponibili alla prenotazione saranno rese consultabili dall'utenza sul sito web aziendale.

Le segreterie delle Unità Operative e la Direzione Sanitaria avranno totale visibilità sulle prenotazioni e le prestazioni effettuate.

Per maggiori dettagli relativi all'architettura del sistema informativo e delle agende elettroniche, si rimanda agli atti dell'Area Servizio Informativo Sanitario della Direzione regionale Salute ed Integrazione Socio – sanitaria.

## **Articolo 7: Prenotazione attività Libero Professionale**

Le prenotazioni per le prestazioni rese in ALPI potranno essere effettuate dal professionista interessato o direttamente dal paziente attraverso l'ufficio ALPI competente e dovranno essere inserite nell'agenda del professionista di cui all'art. 6.

## **Articolo 8: Onorari e Fatturazione**

### **8.1 Onorari**

I criteri per la determinazione dell'onorario e le modalità della sua attribuzione sono stabiliti in conformità ai CCNNLL e alla contrattazione decentrata.

Gli onorari devono essere determinati tenendo conto dei vincoli previsti dai vari ordini professionali, devono essere concorrenti in relazione al prezzo di mercato e devono essere comprensivi dell'onorario del professionista interessato e del personale di supporto. Inoltre devono contenere le spese sostenute e la quota Aziendale.

Gli onorari non possono comunque essere determinati in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.

In considerazione delle già richiamate peculiarità dell'ARES 118, che rendono parzialmente inapplicabile il DCA U000440/2014, l'elaborazione degli onorari a fronte delle prestazioni rese in ALPI non potrà seguire pedissequamente quanto previsto dalla norma suddetta all'art. 19.

In generale gli onorari sono determinati tenendo conto dei dati relativi ai costi comprensivi di:

- a) compenso per l'attività professionale del dirigente sanitario o dell'equipe e del personale sanitario del comparto con funzioni di supporto;
- b) quota di finanziamento del fondo da ripartire tra il personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività pari al 2,5% del fatturato;
- c) costi fiscali a carico dell'Azienda pari all'8.5% del fatturato;
- d) una ulteriore quota della tariffa, pari al 5%, quale fondo da destinare alla perequazione per le discipline individuate in sede di commissione paritetica ALPI, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Non viene compresa l'ulteriore quota del 5% del compenso del libero professionista da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato - Regioni, in quanto tali interventi sono incompatibili con le linee di attività dell'ARES 118 (Art. 4 punto 5 della DCA 440/2014).

In caso di prestazioni sanitarie soggette a remunerazione condizionata dai tariffari delle Compagnie Assicuratrici, essendo tali tariffari differenti tra loro a parità di prestazione, l'Azienda autorizza, con l'accordo del professionista, l'importo versato dalla Compagnia purché non in contrasto con i requisiti precedentemente citati.

## 8.2 Fatturazione

L'U.O.C. Amministrazione e Finanza consegna ad ogni dirigente sanitario il fatturario, in triplice copia, intestato all'Azienda il cui numero di sezione IVA individua il dirigente.

Le fatture emesse su fatturario dell'Azienda, devono riportare i seguenti dati;

- nominativo del professionista che esegue la prestazione;
- nominativo e codice fiscale dell'utente;
- tipo di prestazione;

- importo corrisposto;
- data e firma del medico;
- eventuale nominativo e qualifica del personale sanitario di supporto (esclusivamente infermieristico o tecnico);
- ora dell'effettuazione della prestazione;

La seconda copia della fattura sarà conservata dal medico, la terza dovrà essere da questi consegnata, con l'elenco mensile delle prestazioni effettuate, al Responsabile della Sezione Amministrativa di appartenenza.

L'importo corrisposto per la prestazione potrà essere riscosso direttamente dal professionista che provvederà a consegnare all'utente — quale documento fiscale — la fattura in originale, timbrata e firmata, nonché provvista del relativo bollo;

Il professionista dovrà effettuare il versamento di quanto incassato personalmente tramite bonifico bancario al Tesoriere dell'Azienda, specificando nella causale:

- a) il nominativo del sanitario;
- b) l'importo versato;
- c) che trattasi di attività intramoenia svolta dal personale dipendente nel mese di riferimento;
- d) il numero di fatture a cui fa riferimento.

Il professionista dovrà consegnare, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, alla competente Sezione ALPI, copia della ricevuta del bonifico bancario, corredata delle relative fatture riguardanti le prestazioni effettuate (terza copia con l'elenco mensile suddetto).

Il Responsabile della Sezione Amministrativa è tenuto all'invio, in tempi brevi, della copia della documentazione suddetta all'U. O. Amministrazione e Finanze.

### 8.3 Condizioni:

- a) Nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria è vietato l'uso del ricettario del SSN.
- b) Le tariffe devo essere costruite dall'azienda in modo da assicurare l'integrale copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per la gestione dell'ALPI ivi compresi quelli

connessi alla prenotazione e alla riscossione degli onorari e del personale di supporto diretto o indiretto, compresi oneri sociali ed imposte.

- c) Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge n. 724 del 23/12/1994 e ss.mm.ii. l'attività intramoenia deve determinare una situazione di pareggio tra le entrate e le uscite.
- d) Di tali costi l'Azienda è tenuta a garantire informativa alle OO.SS.
- e) È consentita la detrazione delle spese sostenute per l'utilizzo dello studio privato del Sanitario, optando tra le seguenti 2 distinte modalità:
  - 1. deduzione forfetaria dal reddito nella misura del 25% ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera I, legge 23 dicembre 2000, n. 388,
  - 2. deduzione delle tariffe e degli oneri documentati con fattura sostenuti dal professionista per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e, del D.P.C.M. 27 marzo 2000 in materia di libera professione intramoenia;
- f) L'Azienda si obbliga ad inserire gli importi per conto dei professionisti negli emolumenti stipendiali del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento nelle casse dell'Azienda, previo conteggio delle trattenute di legge e relativo conguaglio.

La quantificazione delle somme dovute verrà effettuata dalla Sezione ALPI di competenza che provvederà a trasmetterele all'U.O. Trattamento Economico per l'inserimento delle stesse nelle competenze stipendiali.

Tale inserimento è consentito solo dopo la comunicazione dell'U. O. Amministrazione e Finanze dell'avvenuta riscossione delle somme bonificate.

La gestione dell'attività inerente alla fatturazione è soggetta alle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione. Il Responsabile del Procedimento Aziendale della Contabilità Separata è il Dirigente della U.O. Amministrazione e Finanze dell'ARES 118.

## **Articolo 9: Riscossione degli onorari**

Il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo deve essere effettuato, di norma, direttamente sul conto di tesoreria dell'Azienda, mediante mezzi di pagamento che ne assicurino la tracciabilità.

L'Azienda si impegna a fornire, ove richiesto, gli strumenti allo scopo destinati (es. POS) i cui costi saranno a carico del professionista.

Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico.

In caso di impossibilità di pagamento tramite bancomat o carta di credito da parte del paziente, ad esempio per visite domiciliari, sarà responsabilità del Sanitario l'acquisizione dell'onorario, il suo versamento sul conto di tesoreria nei termini indicati e la gestione della documentazione amministrativa.

Al fine di venire incontro alle esigenze dei pazienti, in caso di pagamento di prestazioni sanitarie ad opera di Compagnie Assicuratrici, essendo questo ritardato di settimane o mesi rispetto all'emissione della fattura, è necessario che l'ufficio ALPI competente ne gestisca la contabilità, ne verifichi periodicamente la riscossione e mantenga i rapporti con le Compagnie stesse.

## **Articolo 10: Commissione Paritetica**

Ai sensi dell'art. 25 del DCA U000440/2014 è istituita la Commissione Paritetica Aziendale. Essa rappresenta un organismo di verifica a composizione paritetica.

La Commissione Paritetica ALPI è presieduta dal Direttore Sanitario, composta in forma paritetica da 3 rappresentanti dell'Amministrazione Aziendale e da 3 Dirigenti Sanitari indicati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, nominati dal Direttore Generale dell'Azienda.

Il Direttore Sanitario, in qualità di Presidente, individua il segretario della Commissione stessa, e convoca le relative riunioni.

La Commissione ha le seguenti finalità:

1. Verificare il mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale (ivi compresa la produttività aggiuntiva);
2. Fornire pareri in materia di ALPI;
3. Formulare proposte di nuove procedure e di modifica del tariffario;
4. Proporre l'adozione di provvedimenti necessari per il buon andamento dell'attività;
5. Regolamentare la pubblicizzazione dell'ALPI;

6. Esprimere parere tecnico, preventivo, sull'erogazione di prestazioni sanitarie non ricomprese nei LEA;
7. Esprimere parere tecnico, preventivo, sull'esercizio dell'ALPI in riferimento all'erogazione di prestazioni in discipline diverse da quelle di appartenenza e per quelle non rese in ambito istituzionale;
8. Verificare annualmente i volumi di attività attraverso il monitoraggio effettuato dagli uffici preposti;
9. Esprimere pareri in ordine all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16;
10. Valutare i dati relativi all'attività libero professionale intramoenia e sui relativi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero professionali, concordati con singoli dirigenti e con le equipe;
11. Segnalare al Direttore Generale i casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in regime di intramoenia, proponendo ad Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi nell'organizzazione della libera professione intramoenia o del regolamento.

## **Articolo 11: Monitoraggio**

In considerazione di quanto già esposto al punto 1.1, non è possibile alcun raffronto tra attività istituzionale e libero-professionale con le modalità previste dall'art. 8 del DCA U000440/2014. Pertanto, non essendo tale raffronto compatibile con le specificità dell'ARES 118, verrà confrontato solo l'impegno orario istituzionale con quello libero-professionale, il cui rapporto dovrà essere sempre maggiore di 1.

L'Azienda provvede, tramite il proprio Servizio Ispettivo, all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione nonché specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, accreditate e non accreditate.

Viene, inoltre, istituito un apposito organismo di valutazione e verifica dell'ALPI Aziendale (Commissione Paritetica), costituito da Rappresentanti delle OO.SS. dei Dirigenti medici e sanitari (firmatari dei CCNLL. della dirigenza) e Rappresentanti della Azienda.

Il Presidente convoca le riunioni ordinarie della Commissione Paritetica e procederà altresì a convocare riunioni su richiesta di almeno il 50% dei componenti la Commissione.

Alla valutazione delle verifiche è deputata la Commissione Paritetica secondo quanto stabilito all'articolo 10.

## **Articolo 12: Verifica e controlli**

La gestione e la sorveglianza sulla attività svolta in libera professione intramoenia, ferma ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, compete al Direttore della Centrale Operativa o al Direttore di Struttura di afferenza per i dirigenti di ciascuna struttura.

L'Azienda verificherà che l'Attività Libero Professionale venga svolta in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento anche avvalendosi delle segreterie delle C.O. provinciali e l'ufficio ALPI aziendale.

In particolare verranno effettuate apposite verifiche a campione fra il personale della Dirigenza Medica, veterinaria e sanitaria, autorizzato a svolgere la libera professione intramuraria, in relazione ad eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, di situazioni che implicino forme di concorrenza sleale, di eventuali situazioni di incompatibilità, di effettuazione di prestazioni in regime ALPI non autorizzate e non prenotate attraverso il sistema autorizzato, di effettuazione di prestazioni in orario di servizio, di mancato rispetto delle timbrature orarie previste e della distinta turnistica, e di ogni altra irregolarità concernente l'esercizio dell'attività ALPI.

L'agenda elettronica verrà utilizzata anche per verificare la corrispondenza tra quanto programmato e quanto fatturato.

La Direzione Aziendale adotterà sistemi di controllo periodici, anche utilizzando appositi indicatori, per i diversi aspetti che caratterizzano le attività intramoenia e per la rilevazione tempestiva di eventuali irregolarità disponendo i provvedimenti di sospensione, revoca o applicazione di ulteriori più gravi sanzioni previste dall'ordinamento.

A tal fine si avvale anche della collaborazione e delle risultanze delle attività di controllo dell'Ufficio Ispettivo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1992, n. 662 e s.m.i. ad utile integrazione di quanto già posto in essere, come sopra specificato, dalla struttura di gestione ALPI.

I risultati delle attività di controllo e verifica verranno trasmessi alla Regione Lazio che provvederà, inoltre, a trasmetterli all'Osservatorio Nazionale sull'Attività libero professionale istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 3 comma 1) dell'Accordo Stato - Regioni del 18 novembre 2010.

## **Articolo 13: Sanzioni**

Il personale autorizzato allo svolgimento dell'attività libero professionale è tenuto al pieno rispetto delle norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia.

Il Direttore Sanitario, su segnalazione dei Direttori delle Centrali Operative Provinciali o della struttura ALPI centrale, contesta formalmente le irregolarità riscontrate nell'ambito delle attività di verifica e controllo, assicurando al dipendente un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e dandone comunicazione al Direttore Generale.

Il Direttore Generale provvede all'applicazione delle sanzioni sentita la Commissione Paritetica di cui all'art. 10.

## **Articolo 14: Ripartizione dei proventi**

Le quote di ripartizione dei proventi derivanti dall'attività intramuraria sono distribuite su 2 diversi "fondi teorici":

Fondo A: è la quota Aziendale che deve essere remunerativa dei costi diretti ed indiretti derivanti dalla prestazione resa di cui

1. fondo di perequazione;
2. compensi al personale con funzioni di supporto indiretto, fuori dell'orario di servizio (personale che, fuori dei propri compiti istituzionali, concorre agli adempimenti necessari allo svolgimento dell'attività libero professionale);
3. IRAP;

Fondo B: riferito all'onorario del professionista o dell'equipe.

Per il personale di cui al Fondo A punto 2) è istituito un apposito fondo di remunerazione alla cui consistenza e ai connessi criteri di ripartizione provvede la commissione paritetica ALPI.

## **Articolo 15: Informazioni all'utenza**

L'Azienda, per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, per garantire la tutela dei diritti degli utenti del SSN e per consentire l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino, attraverso l'Ufficio relazioni con il Pubblico e la predisposizione della "Carta dei servizi" attiva un efficace sistema di informazione ai cittadini in ordine a tutte le

prestazioni (sia quelle garantite dal SSN, sia quelle in regime di libera professione) con le indicazioni di modalità di fruizione e dei tempi di attesa.

Il cittadino richiedente prestazioni non garantite dal SSN, deve essere in ogni caso preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere e che dovrà essere riportato a tergo dell'apposita domanda.

## **Articolo 16: Trattamento dei dati personali**

Il dipendente che svolge attività libero professionale intramuraria è individuato quale responsabile del trattamento dei dati effettuati in tale attività.

La struttura competente in merito alla gestione dell'attività libero professionale intramuraria deve inserire, nell'atto di autorizzazione a tale attività, la nomina a responsabile del trattamento del dipendente interessato, il quale dovrà provvedere a nominare eventuali incaricati.

## **Articolo 17: Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio ai riferimenti normativi di cui all'art. 1.3.

## **Articolo 18: Modifiche ed integrazioni**

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni concordate con le OO. SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica e sanitaria ed apportate secondo le procedure e le modalità stabilite dalla L.R. n. 9/2004 art. 12, commi 2, 3, 4 e 6.

In sede di prima applicazione sono designati quali componenti della Commissione Paritetica i dirigenti di cui alla Delibera 77 del 04/03/2015.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li

UOC Affari Generali  
Il Responsabile

Per Dott.ssa Fulvia Casati

Euro De Filippis  
ex delega prot. 476  
09/07/2015

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 20 NOV. 2015

Roma, li

UOC Affari Generali  
Il Responsabile

Per Dott.ssa Fulvia Casati

Euro De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 20 NOV. 2015 al

UOC Affari Generali  
Il Responsabile

Per Dott.ssa Fulvia Casati

Euro De Filippis

E' esecutiva dal 20 NOV. 2015

UOC Affari Generali  
Il Responsabile

Per Dott.ssa Fulvia Casati

Euro De Filippis